



COMUNE DI CARONNO VARESINO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2011**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Definizione dei requisiti di gratuità e relativi oneri
- Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II - CIMITERO

- Art. 8 - Cimitero comunale
- Art. 9 - Piano cimiteriale
- Art. 10 - Ammissione al cimitero
- Art. 11 - Regime particolare per le celle ossario
- Art. 12 - Orario
- Art. 13 - Accesso al cimitero
- Art. 14 - Norme di comportamento
- Art. 15 - Riti funebri
- Art. 16 - Epigrafi
- Art. 17 - Lapidi e monumenti
- Art. 18 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 19 - Interventi sostitutivi da parte del comune
- Art. 20 - Lavori a cura di privati
- Art. 21 - Responsabilità e modalità operative nell'esecuzione delle opere
- Art. 22 - Sospensione dei lavori in occasione delle festività e della commemorazione dei defunti
- Art. 23 - Obblighi e divieti per il personale operante nel cimitero

TITOLO III - FERETRI E TRASPOSTI FUNEBRI

- Art. 24 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 25 - Deposito mortuario
- Art. 26 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 27 - Caratteristiche , chiusura e verifica dei feretri
- Art. 28 - Piastrina di riconoscimento
- Art. 29 - Trasporti funebri
- Art. 30 - Norme in materia di trasporti funebri
- Art. 31 - Disposizioni organizzative in materia di riti funebri
- Art. 32 - Modalità di trasporto e percorso
- Art. 33 - Riti religiosi e civili

TITOLO IV - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 34 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme
- Art. 35 - Presunzione di unanimità
- Art. 36 - Inumazione in campo comune

- Art. 37 - Tumulazioni
- Art. 38 - Norme particolari per le tumulazioni
- Art. 39 - Tumulazioni provvisorie

TITOLO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 40 - Esumazioni
- Art. 41 - Esumazioni ordinarie
- Art. 42 - Esumazioni straordinarie
- Art. 43 - Estumulazioni
- Art. 44 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 45 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 46 - Oggetti da recuperare
- Art. 47 - Disponibilità dei materiali

TITOLO VI - CREMAZIONI

- Art. 48 - Impianto crematorio
- Art. 49 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 50 - Urne cinerarie
- Art. 51 - Affidamento e dispersioni delle ceneri

TITOLO VII - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 52 - Sepolture private
- Art. 53 - Durata delle concessioni
- Art. 54 - Modalità di concessione di tomba di famiglia
- Art. 55 - Modalità di concessione di tombe individuali
- Art. 56 - Modalità di concessione di loculi
- Art. 57 - Modalità di concessione di ossari / cinerari
- Art. 58 - Sepolture pregresse
- Art. 59 - Disposizioni particolari per le concessioni perpetue
- Art. 60 - Costruzioni di tombe di famiglia
- Art. 61 - Manutenzione delle sepolture private
- Art. 62 - Cause di cessazione della concessione
- Art. 63 - Rinuncia
- Art. 64 - Decadenza
- Art. 65 - Revoca
- Art. 66 - Estinzione
- Art. 67 - Subentri

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE FINALI

- Art. 68 - Casi particolari
- Art. 69 - Mappa
- Art. 70 - Schedario dei defunti
- Art. 71 - Scadenziario delle concessioni
- Art. 72 - Assegnazione gratuita di sepoltura per meriti particolari
- Art. 73 - Pagamento dei servizi e dei canoni concessori
- Art. 74 - Sanzioni
- Art. 75 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

COMUNE DI CARONNO VARESINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 19/12/2011)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali:

- a) quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) quelli relativi ai trasporti funebri;
- c) quelli relativi alla gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- d) quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune connesse con la qualifica di Ufficiale di Stato Civile o di Autorità Sanitaria Locale sono esercitate dal Sindaco.
2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli artt. 112 e 113 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
4. Per i servizi gestiti in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 20, lett. f), dello Statuto comunale.
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, spetta a detto Responsabile l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del competente Servizio Tecnico, per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti, o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti di sua proprietà (a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico) difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare nell'interno del cimitero.
3. A tale scopo, il Sindaco può, con propria ordinanza, regolare particolari situazioni, attività o comportamenti che coinvolgono il pubblico che non risultino già disciplinati dal presente regolamento.

ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. L'onerosità o la gratuità dei servizi afferenti l'attività funebre cimiteriale, è stabilita sulla base della normativa vigente in materia.
2. Per i non residenti in vita a Caronno Varesino, deceduti nel territorio comunale, per i quali ricorra una delle condizioni particolari di gratuità di servizi normalmente onerosi, verranno erogati i servizi funebri e/o cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.
3. Ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, viene demandata alla Giunta Comunale la facoltà di prevedere tariffe agevolate, ovvero l'erogazione di contributi, anche incentivanti, per particolari servizi.
4. In particolare l'Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, valuterà l'opportunità di avvalersi delle facoltà di cui al comma precedente al fine di incentivare il ricorso alla pratica della cremazione.

ART. 6 – DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI GRATUITA' E RELATIVI ONERI

1. Ai sensi della Legge n. 328/2000 la sussistenza dei requisiti di gratuità connessi con lo status di indigenza, ovvero di appartenenza a famiglia bisognosa ovvero di disinteresse da parte dei familiari, dovrà essere determinata a cura dei Servizi Sociali del Comune di residenza, che ne fornirà attestazione scritta al Servizio Cimiteriale.
2. Al realizzarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il costo dei servizi di inumazione (compresa la fornitura della cassa) nonché del trasporto saranno posti a carico di apposito stanziamento di bilancio.

ART. 7 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero comunale sono tenuti ben visibili al pubblico, nei modi e secondo i tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia:
 - a) il calendario e l'orario di apertura al pubblico;
 - b) l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria;
 - c) l'elenco delle sepolture e dei loculi in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura per la dichiarazione di decadenza o per la revoca della relativa concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241.
2. I documenti di cui al comma 1 dovranno altresì essere pubblicati sul sito informatico del Comune.

TITOLO II - CIMITERO

ART. 8 – CIMITERO COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede ad espletare il servizio di seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale, con accesso dalla Via Rimembranze.
2. E' vietato il seppellimento in luoghi differenti dal cimitero di cui al precedente comma, fatte salve le autorizzazioni diverse ammesse dalla normativa vigente.
3. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Comune, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.

ART. 9 – PIANO CIMITERIALE

1. In conformità alla vigente normativa regionale, il Comune approva un piano cimiteriale che tenga conto delle necessità di sepoltura per i successivi 20 anni.
2. Trascorsi 10 anni dalla sua approvazione, si provvede alla verifica della rispondenza di detto piano alle necessità originariamente ipotizzate e, se dal caso, si procede al suo adeguamento alle nuove esigenze eventualmente emerse.

ART. 10 – AMMISSIONE AL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale sono accolti, compatibilmente con la rispettiva destinazione e senza distinzione di razza, di cittadinanza, di religione, i cadaveri o i resti mortali:
 - a) di persone decedute nel territorio del Comune;
 - b) di persone residenti nel Comune al momento del decesso;
 - c) di persone aventi diritto alla tumulazione in tombe di famiglia;
 - d) di persone che hanno già in concessione una tomba o un loculo;
 - e) di persone che hanno avuto in vita la residenza, anagraficamente documentata, nel Comune di Caronno Varesino per almeno dieci anni (escluse le inumazioni in campo comune);
 - f) di persone residenti presso case di riposo, istituti e simili, la cui ultima residenza era presso il Comune di Caronno Varesino;
 - g) di persone, ovunque residenti al momento del decesso, che abbiano già presente presso il cimitero di Caronno Varesino il coniuge o convivente more uxorio (purché la convivenza risulti documentata al momento del decesso), un genitore, un figlio od un fratello/sorella (anche unilaterale).
2. Nel cimitero comunale sono altresì accolti i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento generati da soggetti aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri cittadini, nonché dei resti mortali e le parti anatomiche riconoscibili degli stessi soggetti.
3. Possono altresì essere accolti nel cimitero comunale i cadaveri o i resti mortali dei soggetti che avevano maturato, in vita, particolari benemerienze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio. L'accoglimento è in ogni caso subordinato all'adozione di un formale provvedimento della Giunta Comunale che dichiari, motivatamente, la sussistenza di un pubblico interesse in tal senso.

ART. 11 – REGIME PARTICOLARE PER LE CELLE OSSARIO

1. In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 10, nelle celle ossario possono essere collocate anche urne ossarie e urne cinerarie contenenti resti mortali appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati nello stesso citato articolo.
2. La Giunta Comunale, accertato l'eventuale graduale venir meno dell'abbondante disponibilità di celle ossario, dispone la sospensione della facoltà in deroga di cui al precedente comma.

ART. 12 – ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con propria ordinanza. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 13 – ACCESSO AL CIMITERO

1. Fatto salvo quanto successivamente previsto in materia di svolgimento di lavori, l'ingresso dei visitatori nei cimiteri è di norma consentito solo a piedi. E' in ogni caso possibile introdurre carrozzine e similari a servizio dei soggetti con capacità di deambulazione ridotta e per il trasporto di bambini.
2. Nel cimitero possono inoltre essere introdotti veicoli a braccia di ridotte dimensioni funzionali alla cura delle tombe.
3. L'accesso al cimitero è vietato agli animali, a meno che non si tratti di cani a servizio di ciechi.

ART. 14 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
2. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
3. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

ART. 15 – RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 16 – EPIGRAFI

1. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto, l'anno di nascita, l'anno di morte, ed eventuali brevi espressioni di rito, consone al luogo.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di plurilinguismo, le epigrafi devono essere di norma redatte in lingua italiana. L'utilizzo di altre lingue, anche arcaiche, è ammesso solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da emanarsi previa presentazione in Comune della traduzione in italiano dell'epigrafe in altra lingua.
3. Le epigrafi abusive, nelle quali figurino errori di scrittura o contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle assentite, ovvero che siano state realizzate in maniera difforme da quanto stabilito, sono rimosse dal Comune a spese di chi ha richiesto la posa del monumento, previa diffida a provvedere in proprio.

ART. 17 – LAPIDI E MONUMENTI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, simboli, purché rispondenti alle misure qui indicate:
 - a) Sepoltura a tumulazione in tomba privata a terra

- Le misure di copertura della tomba singola sono di metri 0,80x1,80 e per la tomba doppia di metri 1,80x1,80;

- Il monumento non dovrà superare l'altezza di metri 1,30.

b) Sepoltura a inumazione in campo comune

- E' consentita una copertura massima della tomba del 40%;

- Il monumento o croce non deve superare l'altezza di metri 1,00.

c) Sepoltura per tumulazione in loculi e ossari

- Le lastre di chiusura devono essere conformi alle misure e prescrizioni che verranno fornite dal Comune.

2. Per le sepolture a terra, la posa di monumenti di qualunque specie e natura è subordinata alla presentazione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, di apposita dichiarazione di inizio attività nella quale:

a) venga dichiarata espressamente la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma precedente;

b) sia compreso – come allegato – un progetto di massima del monumento comprensivo di tutti gli elementi necessari alla sua valutazione di conformità (dimensioni, materiali, colori, etc.);

c) quietanza di tesoreria relativa al pagamento della tariffa per la concessione.

3. Salvo comunicazioni da parte del Comune, la posa del monumento potrà aver luogo trascorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

4. I materiali da impiegarsi nella costruzione di monumenti e lapidi dovranno avere provate caratteristiche di durevolezza, compattezza e resistenza alle varie sollecitazioni.

Le chiavelle di collegamento (se e quando previste) non dovranno essere di metallo soggetto a corrosione e sono vietati gli accessori in ferro, ghisa o altro materiale facilmente deperibile. Sono ammessi gli accessori in bronzo.

Nello spazio racchiuso dal monumento è consentita la coltivazione di fiori e piccoli arbusti.

5. E' ammesso il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

6. Per quanto concerne i loculi, non è ammessa la posa di alcun oggetto (vasi, ornamenti, etc.) sul pavimento antistante i medesimi, eccezion fatta per i 10 giorni immediatamente successivi alla tumulazione ed a condizione che gli stessi non costituiscano intralcio per i loculi vicini. Tutti gli oggetti rinvenuti in violazione a detta prescrizione verranno rimossi e smaltiti dal personale del cimitero, a spese del concessionario.

ART. 18 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine e non rendano difficoltosa o impossibile la lettura dell'indicazione relativa ai defunti.

2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia di altezza inferiore a metri 1,00. Gli arbusti di altezza superiore dovranno essere ridotti ed in caso di inadempienza il Comune provvederà d'autorità al taglio e, se necessario, allo sradicamento.

3. I fiori freschi depositati sui manufatti cimiteriali devono essere asportati, a cura di chi li ha deposti, non appena avvizziscono.

ART. 19 – INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DEL COMUNE

1. In caso di inosservanza di quanto previsto nei precedenti articoli, e in ogni altra ipotesi di trascuratezza o indecorosità dell'aspetto delle sepolture, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può disporre, previa diffida agli interessati e a loro spese, che il personale comunale provveda in via sostitutiva a qualunque intervento necessario al fine di garantire i livelli minimi di decoro e di funzionalità del cimitero.

2. La diffida, propedeutica all'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1, può essere indirizzata direttamente ai concessionari interessati, se noti e facilmente reperibili, ovvero pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni consecutivi.
3. Per le corone o i fiori freschi deteriorati, non è necessaria la previa diffida prevista dal precedente comma 1.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 47 del presente regolamento in quanto applicabili.

ART. 20 – LAVORI A CURA DI PRIVATI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, ed ottenere l'autorizzazione del Responsabile del competente settore tecnico comunale.
2. La pulitura dei monumenti, lapidi, croci, ecc., e l'ordinaria manutenzione possono essere svolti anche da soggetti non imprenditori.
3. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizi all'interno del cimitero.
4. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
5. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori, il Comune potrà richiedere la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una adeguata polizza assicurativa per eventuali danni a cose o a persone.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
8. E' sempre vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero, e la movimentazione di macchinari durante il passaggio di cortei funebri o lo svolgimento di riti.

ART. 21 – RESPONSABILITA' E MODALITA' OPERATIVE NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'operatore cui sono stati affidati i lavori.
2. Chi, in qualità di imprenditore, esegue lavori all'interno del cimitero deve disporre di personale professionalmente adeguato e delle attrezzature tecniche necessarie. Nel caso di necessità di utilizzo di energia elettrica, deve inoltre disporre di autonomo generatore di corrente.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
4. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del competente Settore Tecnico.
5. L'eventuale occupazione di spazi eccedenti quelli in concessione, comporta l'obbligo di pagamento della TOSAP nella categoria più alta fra quelle al momento in vigore.
6. I mezzi d'opera possono essere introdotti all'interno del cimitero solo per il tempo necessario alla movimentazione dei materiali che dovranno essere già predisposti e lavorati.
7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del settore tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. L'ingresso e la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori è consentita, negli orari e nei percorsi indicati dal Responsabile del competente settore tecnico, mentre la sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico del materiale.

9. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
10. Per i giorni festivi l'area di cantiere ed il terreno adiacente devono essere adeguatamente delimitati, riordinati e liberi da cumuli di materiali.
11. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dell'area cimiteriale è fissato dal Comune.

ART. 22 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. E' tassativamente vietato lavorare nei giorni festivi, salvo eccezionali deroghe connesse a particolari esigenze tecniche e/o realizzative.
2. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese dovranno interrompere tutte le attività per i cinque giorni lavorativi precedenti e successivi, sospendendo le realizzazioni non ultimate e provvedendo alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi ed alla rimozione di ogni materiale di risulta.

ART. 23 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE OPERANTE NEL CIMITERO

1. Il personale operante nel cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Detto personale è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
3. A detto personale è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale operante nel cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

TITOLO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

ART. 24 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune di Caronno Varesino non dispone di camera idonea all'utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Pertanto, per lo svolgimento di tali servizi, si avvale di strutture gestite da operatori, pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni.
2. Non sarà possibile l'assolvimento delle funzioni obitoriali quali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico/legale, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico/conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
4. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'A.S.L. territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.

ART. 25 – DEPOSITO MORTUARIO

1. Il Comune provvede al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, fatto salvo il caso in cui sia determinato da necessità del Comune.
3. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.
4. Qualora la permanenza del feretro nel deposito si protragga per un periodo superiore a tre giorni si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco.

ART. 26 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva, ovvero se la salma risulta portatrice di radioattività, devono tassativamente osservarsi le prescrizioni normative previste per i casi di specie.

ART. 27 – CARATTERISTICHE, CHIUSURA E VERIFICA DEI FERETRI

1. I feretri devono avere le caratteristiche imposte dalla vigente normativa.
2. Analogamente le operazioni di verifica e chiusura dei medesimi devono conformarsi alle prescrizioni normative in essere.

ART. 28 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 29 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo le modalità dalla normativa vigente.
2. Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono determinati dal Comando di Polizia Locale.

ART. 30 – NORME IN MATERIA DI TRASPORTI FUNEBRI

1. L'autorizzazione per i trasporti funebri di qualsiasi genere è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. Il rilascio di detta autorizzazione, ad eccezione di quella per urne contenenti residui di cremazione, può avvenire solo a favore di soggetti aventi titolo all'esercizio dell'attività funebre. Sono in ogni caso fatte salve le attribuzioni dell'A.S.L. per i trasferimenti ed i trasporti di competenza quali: di salma, di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti abortivi e di feti.
2. Per ottenere l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente. Nel caso di trasporto successivo alla prima sepoltura, la preventiva autorizzazione al seppellimento o alla cremazione non necessita.
All'autorizzazione al trasporto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro, prodotto dall'incaricato al trasporto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze al feretro.
4. Nel caso di trasporto di cadavere, il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che ha l'onere di suggellare la bara redigendo apposito verbale di chiusura, al quale viene consegnata l'autorizzazione al trasporto e al seppellimento o alla cremazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i relativi citati documenti al personale incaricato presso il cimitero od il forno crematorio.
5. Nel caso di morte per malattie infettive/diffusive e nelle ipotesi di cadaveri portatori di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescrive i tempi, i modi, i limiti, i divieti e gli obblighi relativi al trasporto.
6. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove il personale comunale accerta la regolarità dei documenti e delle caratteristiche delle casse, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate.
7. Il trasporto del feretro da Caronno Varesino ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle relative ceneri al luogo del definitivo deposito o spargimento, sono autorizzati con unico provvedimento. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di destinazione finale dell'urna o delle ceneri di cui all'art. 14, comma 6, del R.R. n. 6/2004, compilata e sottoscritta a cura di uno dei soggetti elencati nel comma 3 dello stesso citato articolo.

ART.31 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI RITI FUNEBRI

1. Al fine di coordinare adeguatamente l'attività di tutti i soggetti interessati (Servizio Polizia Mortuaria, Comando di Polizia Locale, Operatori cimiteriali, eventuali imprese appaltatrici, etc.) le richieste di trasporto connesse con lo svolgimento di riti funebri e/o inumazioni o tumulazioni nel territorio comunale dovranno pervenire, per iscritto anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasporto stesso.
2. Il Comune, nei giorni di chiusura completa al pubblico, garantisce la reperibilità dalla ore 8 alle ore 20 di un dipendente cui gli interessati dovranno rivolgersi contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario e per quanto possibile, dell'ora del decesso e delle indicazioni del richiedente.

ART. 32 – MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre richiedere preventiva autorizzazione.

ART. 33 – RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. Il feretro può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
2. Non disponendo il Comune di spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, l'orazione funebre potrà svolgersi esclusivamente all'interno del cimitero.

TITOLO IV - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 34 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura, esumazione, trasferimento di salma/cadavere/resti mortali, (salva l'esistenza di norme specifiche, quali quelle per la cremazione) sono il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, della totalità degli stessi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma precedente il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione contratto.

ART. 35 – PRESUNZIONE DI UNANIMITA'

1. Le istanze di prestazioni (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) di concessione (costituzione, modificazione, cessazione, etc.) o quant'altro (apposizione di croci, lapidi, busti, costruzione di tombe, edicole, monumenti, ecc.) si presumono presentate in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, il Comune s'intenderà e resterà totalmente estraneo all'azione che ne consegue.
3. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto esistente al momento in cui lo stesso è venuto formalmente a conoscenza dell'esistenza della controversia, fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti e non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Nel caso in cui non fosse oggettivamente possibile il mantenimento dello stato di fatto, la Giunta Comunale disporrà secondo necessità, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, e scegliendo comunque l'opzione maggiormente conservativa.

ART. 36 – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

1. Nel Piano Cimiteriale è prevista un'area, destinata alle inumazioni, denominata "Campo Comune".
2. Le sepolture per inumazione sono comuni con durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento. Esse vengono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
3. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dalla normativa in vigore.
5. Nei campi di cui sopra, così come in tutte le altre sepolture comuni, si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private, o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
6. Ogni cadavere deve essere sepolto in una fossa separata dalle altre.
7. Non è ammessa la scelta dei posti, ma si procederà secondo le disposizioni impartite dal Comune.
8. Per le sepolture degli infanti, il piano cimiteriale individua un apposito campo.

ART. 37 – TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo le spoglie mortali, con durata massima fino a 99 anni.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge in vigore.

ART. 38 – NORME PARTICOLARI PER LE TUMULAZIONI

1. A richiesta dei privati, viene autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba e/o di una lapide.
2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. Lapidi e ornamenti funerari in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi, dei copritomba, ecc., per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. Il Comune dispone d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
5. E' consentito ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, diverranno di proprietà del Comune.
6. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal Comune, ovvero in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede direttamente con addebito delle spese agli interessati, se reperibili.

ART. 39 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. A richiesta di parte, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo, previo pagamento di un canone.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba familiare, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per temporanea carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto;
 - d) in ogni altro caso in cui, a giudizio del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, l'attesa della tumulazione renda sconsigliabile il ricorso al deposito mortuario.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un massimo di 24 mesi, non prorogabile.
4. All'atto della tumulazione provvisoria, il richiedente è tenuto al pagamento anticipato delle spese relative alle operazioni di tumulazione e successiva traslazione (estumulazione, ritumulazione, etc.) così come quantificate con apposito prospetto di liquidazione, salvo che non sussistano obiettive condizioni di incertezza che rendano impossibile determinare anticipatamente i costi.
5. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, il concessionario sarà tenuto al versamento:
 - a) del canone relativo alla tumulazione provvisoria, calcolata per periodi non inferiori a gg. 30. Le frazioni di mese sono computate come mese intero;

- b) dell'eventuale canone relativo alla concessione definitiva, posta in essere mediante apposito successivo atto, la quale avrà decorrenza dalla data della tumulazione definitiva;
 - c) dell'eventuale conguaglio delle spese di traslazione nel caso in cui, fra il momento in cui sono state anticipate e l'effettiva realizzazione siano intercorsi aumenti.
6. Scaduto il termine massimo di occupazione, così come previsto al precedente comma 3, qualora per causa non imputabile al Comune non fosse agibile la sepoltura definitiva, ovvero il richiedente non si fosse attivato per la stipula della concessione definitiva, si provvederà, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 40 – ESUMAZIONI

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa, dal presente Regolamento. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazione effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

ART. 41 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno, con preferenza per i mesi da gennaio ad aprile e per i mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio A.S.L.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza della Giunta Comunale.
3. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria è eseguita secondo le disposizioni di legge. In aggiunta, il Comune provvederà ad inviare ad almeno uno dei soggetti di cui all'art.34, se reperibili, una comunicazione indicando le modalità di esecuzione delle operazioni e gli eventuali costi.
4. Le esumazioni ordinarie vengono svolte durante l'orario di chiusura del cimitero. Ad esse possono, se lo desiderano, assistere parenti ed affini fino al 6° grado.
5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulti mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
6. Nel caso in cui il cadavere non risulti completamente mineralizzato, i resti mortali possono:
 - a) permanere nella fossa originaria, ovvero venire trasferiti in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia attorno al contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in 5 anni se non si ricorre a sostanze additive, ed in 2 anni in caso contrario;
 - b) essere avviati a cremazione previo assenso da parte dei soggetti aventi diritto. Detti soggetti verranno invitati, con raccomandata a.r., a presentarsi in Comune per l'assenso. La mancata presentazione entro i termini fissati verrà considerata come tacito assenso alla cremazione;
 - c) venire tumulati in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 34 del presente regolamento.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune ed indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata al precedente comma 6 lettera a) o nell'avvio a cremazione.
8. Salvo specifica disposizione, tutte le operazioni connesse con le esumazioni ordinarie sono a titolo gratuito.

ART. 42 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie diverse da quelle di cui alla lettera a) possono essere eseguite solo ed esclusivamente nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre .
3. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'A.S.L. fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali e, se presente, dal personale tecnico ispettivo dell'A.S.L.
5. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 34 del presente regolamento. Preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione dovrà verificarsi:
 - a) che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive/diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato;
 - b) l'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
 - c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

ART. 43 – ESTUMULAZIONI

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un feretro sepolto in un loculo ricavato in un manufatto in muratura fuori terra o sotto terra. Le estumulazioni sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa, dal presente Regolamento.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

ART. 44 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono:
 - a) alla scadenza della relativa concessione;
 - b) alla revoca, decadenza, rinuncia od estinzione della concessione qualora siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione;
 - c) per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione, nei casi in cui questo non comporti la decadenza della relativa concessione, sulla base dei termini in cui la stessa era stata stipulata.
2. Le estumulazioni ordinarie possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno, con preferenza per i mesi da gennaio ad aprile e per i mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio A.S.L.
3. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza della Giunta Comunale. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione ordinaria è eseguita secondo le disposizioni di legge.
4. In aggiunta, il Comune provvederà ad inviare ad almeno uno dei soggetti di cui all'art. 34, se reperibili, una comunicazione indicando i costi e le modalità di esecuzione delle operazioni.
5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulti mineralizzato o meno, al momento dell'estumulazione.
6. Nel caso in cui il cadavere non risulti completamente mineralizzato, i resti mortali possono:
 - a) venire inumati in apposita fossa, posta in un reparto opportunamente individuato, previa apertura o eliminazione e sostituzione della cassa in metallo; in tali casi è consentito il

ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia attorno al contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa di inumazione è fissato in 5 anni se non si ricorre a sostanze additive, ed in 2 anni in caso contrario;

- b) essere avviati a cremazione previo assenso da parte dei soggetti aventi diritto. Detti soggetti verranno invitati, con raccomandata a.r., a presentarsi in Comune per l'assenso. La mancata presentazione entro i termini fissati verrà considerata come tacito assenso alla cremazione;
- c) venire tumulati in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 34 del presente regolamento.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione ordinaria, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune e indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata al precedente comma 6 lettera a), o nell'avvio a cremazione.

8. Salvo specifica disposizione, tutte le operazioni connesse con le estumulazioni ordinarie sono a titolo oneroso.

ART. 45 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie delle salme tumulate si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano trascorsi venti anni dalla tumulazione, e sono ammesse soltanto nei seguenti casi:

- a) ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) revoca o decadenza della concessione prima che sia trascorsi venti anni dalla tumulazione;
- c) trasporto in altra sepoltura;
- d) cremazione.

2. Le estumulazioni straordinarie diverse da quelle di cui alla lettera a) possono essere eseguite esclusivamente nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'A.S.L. ad eccezione dei seguenti casi:

- a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;
- b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie di cui all'art. 42, commi 4 e 5, del presente regolamento.

ART. 46 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro resta agli atti del Servizio Cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

4. Nel caso di cui al comma 3, la verifica del diritto alla consegna sarà limitata al sommario accertamento della natura di erede in capo al richiedente. Trova in ogni caso piena applicazione la disciplina di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

ART. 47 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro i 10 giorni antecedenti, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado.

3. L'autorizzazione al riutilizzo di cui al precedente comma può essere data solo se i manufatti sono in buono stato di conservazione e sono dotati dei prescritti requisiti tecnici.

4. Nel caso di disinteresse degli aventi diritto entro i termini citati nel primo comma, il recupero dei manufatti da parte del Comune avviene senza intenzione di curarne l'integrità.

5. Ricordi strettamente personali integralmente recuperati dal Comune possono, a richiesta, essere concessi alla famiglia interessata.

6. I manufatti di valore artistico o storico divenuti di proprietà comunale sono conservati, in quanto possibile, all'interno del Cimitero.

TITOLO VI - CREMAZIONI

ART. 48 – IMPIANTO CREMATORIO

1. Il Comune, non avendo dotato il cimitero di forno crematorio, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.
3. Il Comune si attiva per incentivare la cremazione demandando alla Giunta Comunale l'adozione di appositi provvedimenti.

ART. 49 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.
2. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile, in quanto preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.

ART. 50 – URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. In relazione alla destinazione, l'urna deve essere di materiale resistente o biodegradabile.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una solo salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, anno di nascita e anno di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina.

ART. 51 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Le procedure per la consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari dei defunti sono regolate dalla normativa vigente.
2. Le ceneri non affidate ai familiari o che non trovino adeguata collocazione all'interno del cimitero, sono disperse nel cinerario comune.
3. L'ossario comune è utilizzato anche come cinerario comune.

TITOLO VII – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 52 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle vigenti norme, l'uso di aree e di manufatti.
2. Le aree in concessione possono essere utilizzate, a cura e spese dei privati, per la costruzione di:
 - a) Tombe di famiglia (cappelle o edicole);
 - b) Tombe individuali in muratura da uno o due posti.
3. I manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Loculi;
 - b) Ossari/Cinerari.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene assoggettato al regime dei beni demaniali, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei blocchi/campi tra le sepolture disponibili.
6. Di norma non si procede all'apertura di nuovi blocchi e campi sino a completo esaurimento di quelli in uso.
7. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessione-contratto.
8. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, le concessioni contratto di cui al presente Regolamento, vengono stipulate nella forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri integralmente a carico del concessionario.
9. Ogni concessione-contratto deve necessariamente contenere:
 - a) la natura della concessione;
 - b) l'individuazione puntuale dello spazio e/o del manufatto concesso;
 - c) il numero dei posti assegnati;
 - d) la durata;
 - e) i dati identificativi completi del/dei concessionario/i. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
 - f) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere tumulati, la cui indicazione è tassativa ed inderogabile, a pena di decadenza della concessione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero di Caronno Varesino in più posti, pena la decadenza dell'ultima concessione cronologicamente sottoscritta;
 - g) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza. Possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle tombe di famiglia da parte del personale addetto al cimitero, etc.).
10. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento delle tariffe vigenti al momento della stipula della concessione-contratto.

ART. 53 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni per le sepolture private, di cui all'articolo 52, sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 (novantanove) anni per le tombe di famiglia (cappelle o edicole);
 - b) in 50 (cinquanta) anni per le tombe individuali in muratura;
 - c) in 50 (cinquanta) anni per i loculi;
 - d) in 50 (cinquanta) anni per gli ossari/cinerari;

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
4. Non è ammesso il rinnovo.
5. E' data facoltà ai concessionari, di cui al comma 2 lett. b) e c), di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, previa estumulazione delle salme/resti la cui concessione sia scaduta, al fine di ottenere una nuova concessione a tempo determinato, per la durata di anni 50, avente per oggetto il medesimo sepolcro, fermo restando l'obbligo della presenza di altre salme da tumulare.
6. Rimangono salve diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
7. Alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi, il Comune rientrerà in possesso del manufatto disponendo le estumulazioni secondo quanto stabilito dal precedente articolo 44.
8. Al termine della concessione, l'area od il manufatto dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto originario.

ART. 54 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, può avvenire a favore di:
 - a) una famiglia;
 - b) più famiglie;
 - c) enti, corporazioni, fondazioni.
2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e dei componenti della sua famiglia, intendendosi per tali: il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.
3. E' consentita la tumulazione nella tomba di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.
4. Per le concessioni di cui al presente articolo non si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 9 lett. f).
5. Nella tomba di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente 2° comma. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella tomba di famiglia, salvo il ricorso ad estumulazioni ordinarie.
6. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più soggetti di cui al 2° comma, preventivamente identificati.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. La concessione in uso delle tombe di famiglia non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
9. Il diritto d'uso delle sepolture di cui alla lettera c) del comma 1 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
10. Nell'ipotesi di morte del concessionario, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nella tomba di famiglia oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

ART. 55 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI TOMBE INDIVIDUALI

1. Le tombe sono concesse solo in presenza di salma da tumularvi.
2. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di una salma oltre alla prima, previa collocazione di apposito manufatto in muratura.
3. Nella medesima tomba, con il feretro, è ammesso il collocamento, di una o più cassetine con i resti o le ceneri di altra salma purché legata da rapporti di coniugio, convivenza more uxorio o parentela/affinità entro il 6° grado.
4. Non è ammesso l'utilizzo di tombe per la posa in esclusiva di cassette contenenti resti mortali e/o urne cinerarie.

5. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
6. Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né a nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quelle per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento. Fa eccezione la posa di cassetine contenenti resti mortali oppure urne cinerarie.
7. Nei casi di estumulazione per trasferimento di feretro in altra sede, prima dello scadere del periodo di concessione, la tomba (se completamente vuota) ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederla in uso ad altri.

ART. 56 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI LOCULI

1. I loculi sono concessi solo in presenza di salma da tumularvi. In deroga a tale disposizione è ammessa la prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento al coniuge.
2. Ogni loculo può contenere un solo feretro. Nel medesimo loculo, con il feretro, è ammesso il collocamento di una o più cassetine con i resti o le ceneri di altra salma purché legata da rapporti di coniugio, convivenza more uxorio o parentela/affinità entro il 6° grado.
3. Non è ammesso l'utilizzo di loculi per la posa in esclusiva di cassette contenenti resti mortali e/o urne cinerarie. E' tuttavia possibile procedere alla tumulazione di un'urna cineraria in loculo vuoto a condizione che l'atto di concessione riporti l'impegno espresso alla successiva tumulazione di una salma.
4. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né a nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quella per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento. Fa eccezione la posa di cassetine contenenti resti mortali ovvero urne cinerarie.
6. Nei casi di estumulazione per trasferimento di feretro in altra sede, prima dello scadere del periodo di concessione, il loculo ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri.
7. Nel caso di concessioni cimiteriali in prenotazione aventi ad oggetti loculi, se al momento della tumulazione la salma per la quale è stata effettuata la prenotazione sia rappresentata da ceneri, il Comune autoritativamente modifica il tipo di manufatto concesso, assegnando d'ufficio un ossario, attraverso una nuova concessione-contratto avente la durata di quella precedente.

ART. 57 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI OSSARI/CINERARI

1. Gli ossari/cinerari sono concessi solo in presenza dei resti mortali o delle ceneri da tumularvi.
2. Compatibilmente con le dimensioni delle celle e delle cassette o urne utilizzate, nel medesimo ossario/cinerario è possibile tumulare più cassette o urne, purché contenenti i resti o le ceneri di persone legate da rapporti di coniugio, convivenza more uxorio o parentela/affinità entro il 6° grado.

ART. 58 – SEPOLTURE PREGRESSE

1. Le sepolture sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, per le quali non risulti reperibile il relativo contratto ovvero non risulti essere stato stipulato l'atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinata sulla base di documentazione quale ad es. registri, repertori, schedari, ricevute di pagamento etc., supportate da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dagli interessati. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che viene comunicato al richiedente ed agli altri soggetti interessati ed il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

2. I contratti dei loculi, che non contengono un riferimento preciso al periodo concessorio, si intendono concessi per la durata di anni 50 dalla stipula senza possibilità di rinnovo.

3 Per le concessioni venticinquennali, rilasciate ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 in data 20/11/1976, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Rimangono valide le scadenze indicate nell'atto concessorio nonché le correlate norme che prevedono il rinnovo;
- b) Il rinnovo della concessione deve essere richiesto da un avente diritto e formalizzato con apposito atto che potrà ricomprendere quello precedentemente stipulato e fisserà la nuova scadenza definitiva;
- c) Si potrà procedere alla rimozione del sepolcro, previa estumulazione delle salme/resti solo dopo che sarà scaduta l'ultima concessione;
- d) Le sepolture per le quali non risulti essere stato stipulato l'atto concessorio, ma sia accertato l'avvenuto pagamento della relativa tariffa, hanno la durata massima di 50 anni dalla data della prima occupazione, a condizione che alla scadenza dei primi 25 anni venga richiesto il rinnovo.
- e) Le sovrapposizioni, i cui nominativi non siano espressamente citati nel contratto originario, dovranno essere oggetto di apposito atto concessorio che ricomprenderà l'iniziale contratto e fisserà la nuova durata dell'intera concessione.

ART. 59 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CONCESSIONI PERPETUE

1. Nelle tombe oggetto di concessioni di durata eccedente i 99 anni (cd. perpetue), rilasciate anteriormente al 10/02/1976, non si può procedere alla tumulazione di salme di soggetti non espressamente indicati nel relativo atto di concessione. Il diritto alla perpetuità deve essere espressamente indicato nel relativo contratto.

2. In ogni caso la richiesta di tumulazione di un'ulteriore salma con l'apertura di un sepolcro concesso a perpetuità dà luogo alla trasformazione della concessione a perpetuità in concessione a tempo determinato.

3. E' ammessa la tumulazione di resti e/o ceneri di persone aventi vincolo di coniugio, convivenza more uxorio o parentela/affinità entro il 6° grado, mantenendo la perpetuità della concessione.

ART. 60 – COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. All'atto della presentazione della domanda di concessione in uso di un'area per la costruzione di tombe di famiglia, dovrà essere versato l'intero importo del corrispettivo previsto dalle tariffe stabilite dal Comune, nonché una somma pari ad 1/5 del corrispettivo dell'area medesima a titolo di deposito cauzionale che valga anche a risarcire gli eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o a sepolture private. Qualora l'area non sia subito disponibile, i versamenti dovranno essere effettuati alla data dell'effettiva disponibilità della stessa. L'atto di concessione dell'area sarà redatto e sottoscritto dalla parti non appena effettuati i versamenti sopra specificati. Il mancato rispetto della presenti condizioni comporta la decadenza della concessione.

2. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di concessione dell'area, mentre la costruzione dell'opera avrà necessariamente inizio e termine entro i tempi di validità dell'autorizzazione del Comune secondo quanto previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

3. Il Responsabile del settore tecnico del Comune può, su motivata istanza di parte, concedere una proroga ai termini sopra indicati non superiore ai sei mesi.

4. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto ed è riservato al concessionario ed ai componenti della sua famiglia.

ART. 61 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché

l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidamente, alla morte del concessionario originario, sugli eredi.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Nel prescrivere l'esecuzione delle opere o dei restauri di cui al precedente comma 1, il Comune assegna un tempo congruo per adempiere, decorso il quale la concessione viene, previa diffida, dichiarata decaduta.

6. Con la diffida di cui al precedente comma il Comune assegna al concessionario, o agli altri aventi titolo, il termine ultimo entro cui perfezionare l'adempimento richiesto o rimuovere gli eventuali manufatti monumentali sovrastanti la sepoltura.

ART. 62 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione.

ART. 63 – RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tale caso spetterà, al concessionario rinunciante, il rimborso del canone di concessione a suo tempo versato.

2. Il Comune ha facoltà, altresì, di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia estumulata e trasferita in altra sede a richiesta degli aventi diritto. In tale caso non si procederà a rimborso.

3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. Resta inteso che in controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

ART. 64 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione cimiteriale viene dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia occupata entro 30 gg. dalla data del decesso dell'avente diritto;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- e) in caso di mancato rinnovo;
- f) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario comunicata a mezzo raccomandata a.r.. Nei casi di irreperibilità la comunicazione

verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 180 giorni consecutivi.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, restando comunque salva ed impregiudicata la ripetibilità delle spese nei confronti dei soggetti obbligati.

4. La pronuncia di decadenza non fa sorgere, in capo al concessionario, alcun diritto al risarcimento delle somme a qualunque titolo versate nell'ambito dell'intero procedimento concessorio.

ART. 65 – REVOCA

1. La revoca della concessione è esercitata da parte del Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

3. In particolare, ed a puro titolo esemplificativo, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

4. Verificandosi tali fattispecie la concessione in essere viene revocata previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione perpetua, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

5. Il Comune dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento, e successivamente della revoca, al concessionario a mezzo raccomandata a.r.. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 180 giorni consecutivi, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 66 – ESTINZIONE

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) naturale scadenza della concessione;
- b) estinzione della famiglia ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- c) soppressione del cimitero.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. All'estinzione della concessione, in caso di inerzia degli aventi titolo, verrà disposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, restando comunque salva ed impregiudicata la ripetibilità delle spese nei confronti dei soggetti obbligati.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 34, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

6. Il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, per la durata di 180 giorni, apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune con l'elenco delle concessioni in scadenza. Uguale avviso sarà posto su ogni tomba interessata con invito agli

aventi diritto ad effettuare richiesta di riconferma. La mancanza di detta richiesta costituirà una legale presunzione di abbandono della sepoltura.

ART. 67 – SUBENTRI

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 34 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 34, che assumono la qualità di concessionari.

4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 68 – CASI PARTICOLARI

1. Particolari casistiche, che dovessero emergere in materia concessoria, vengono rinviate alla Giunta Comunale che dovrà deliberare in merito, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 69 – MAPPA

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, della situazione delle sepolture e delle concessioni nell'ambito del cimitero comunale.

ART. 70 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, che potrà essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. L'ufficio di polizia mortuaria terrà annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

ART. 71 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, che potrà essere tenuto anche con mezzi informatici, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza, compatibilmente con la possibilità di reperimento degli atti pregressi.

ART. 72 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA PER MERITI PARTICOLARI

1. All'interno del cimitero comunale la Giunta potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o per consistenti donazioni al Comune.

Art. 73 – PAGAMENTO DEI SERVIZI E DEI CANONI CONCESSORI

1. Il pagamento delle tariffe dovute per i servizi cimiteriali deve essere effettuato entro il 30° giorno dall'emissione delle richieste di pagamento inviate ai richiedenti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Il pagamento delle tariffe dovute per le concessioni contratto di cui al presente regolamento deve avvenire in unica soluzione entro il 30° giorno dall'emissione delle richieste di pagamento inviate ai richiedenti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e comunque prima della stipula delle medesime. Al fine di consentire lo svolgimento delle esequie in tempi accettabili, è comunque consentita l'inumazione o tumulazione a fronte della presentazione della sola istanza di rilascio di concessione, purché contenente l'esplicito impegno a saldare quanto dovuto nei tempi prescritti.

3. Nel caso in cui il richiedente non provveda al pagamento entro il 30° giorno dall'emissione delle richieste, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede all'emissione di un sollecito fissando un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni.

4. Qualora il richiedente non provvedesse comunque al pagamento, si procederà all'estumulazione del cadavere ed alla sua inumazione in campo comune, con addebito delle spese al richiedente in solido con gli altri soggetti eventualmente tenuti al pagamento dei servizi funebri.

5. Per il recupero degli importi dovuti il Comune potrà avvalersi di tutti gli strumenti di riscossione coattiva.

ART. 74 – SANZIONI

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, 2° comma, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'art. 108 del D.P.R. n. 285/1990, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis D.Lgs: 267/2000 e s.m.i., nonché quanto previsto dall'art. 10 bis della L.R. n. 22/2004, introdotto dalla L.R. n. 6/2005, in quanto compatibile.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente dei Comuni oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termine del vigente contratto collettivo di lavoro.

ART. 75 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa particolare rinvio alle norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nel Regolamento della Regione Lombardia in data 09/11/2004 - n. 6, nella Legge 30/03/2001, n. 130, in ordine a disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

ART. 76 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti comunque salvi i diritti precedentemente acquisiti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

3. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 20/11/1976 cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

COMUNE DI CARONNO VARESINO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 in data 19/12/2011.

IL SINDACO
F.to De Micheli Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Della Valle Dr. Rinaldo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio dal giorno 10 gennaio 2011, n. 22 registro pubblicazioni, vi è rimasto per 15 giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

Caronno Varesino, 30/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Roberta Pedrotti